

**Croce Rossa Italiana  
Comitato Nazionale  
Area operazioni, Emergenza e Soccorsi**



**Croce Rossa Italiana**  
Organizzazione di Volontariato

# **REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SALVATAGGIO IN ACQUA**



## INDICE

<b>1. L'attività di Salvataggio in acqua della Croce Rossa Italiana .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Referente Tecnico Nazionale – OPSA .....</b>	<b>7</b>
<b>3. Referente Tecnico Regionale .....</b>	<b>8</b>
<b>4. Rappresentante CRI presso il Comando Generale delle Capitanerie di porto - referente IMRCC .....</b>	<b>9</b>
<b>5. Rappresentanti CRI presso le centrali operative delle Capitanerie di porto – Referente MRSC .....</b>	<b>10</b>
<b>6. Il Team Nazionale OPSA.....</b>	<b>11</b>
<b>7. Il Gruppo OPSA .....</b>	<b>11</b>
<b>8. Il Referente Tecnico Territoriale OPSA .....</b>	<b>12</b>
<b>9. Operatori OPSA BASE e Operatori Specializzati.....</b>	<b>12</b>
<b>10. Attività territoriali e rapporti con l'attività per l'emergenza della CRI.....</b>	<b>15</b>
<b>11. Operatività.....</b>	<b>17</b>
<b>12. Disposizioni finanziarie.....</b>	<b>20</b>
<b>13. Disposizioni transitorie e finali.....</b>	<b>20</b>



1.

# DISPOSIZIONI GENERALI



# 1. DISPOSIZIONI GENERALI

1. **L'attività di Salvataggio in acqua della Croce Rossa Italiana**
- 1.1 L'Attività di Salvataggio in Acqua della Croce Rossa Italiana, inserita nei Soccorsi Speciali dell'Associazione, è l'insieme delle attività che si svolgono in ambiente acquatico e che richiedono un alto livello di competenza tecnica e sanitaria. Il personale formato è identificato come Operatore Polivalente Salvataggio in Acqua (di seguito indicato come OPSA).
- 1.2 L'attività prevede un percorso di formazione e addestramento specifici nell'ambito dei vari scenari di Salvataggio in acqua, mediante l'utilizzo di dotazioni e ausili specifici, sia di carattere tecnico che sanitario a causa dell'ambiente e delle circostanze in cui essa viene svolta.
- 1.3 È compito dell'Attività di Salvataggio in Acqua della Croce Rossa Italiana garantire la massima diffusione delle tecniche elementari di prevenzione e auto protezione a tutti gli operatori del soccorso ed alla popolazione.
- 1.4 Le Attività di salvataggio in acqua possono svolgersi in collaborazione con soggetti istituzionali quali: Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, Forze di Polizia, F.F. A.A, Protezione Civile e gli altri Enti Pubblici, per la formazione, addestramento e interventi di soccorso tecnico e sanitario in ambiente acquatico.
- 1.5 Sono soggetti attivi del Salvataggio in Acqua nell'ambito dei Soccorsi Speciali della CRI:
  - a. nel settore operativo:
    - I. Gli Operatori OPSA/BASE;
    - II. Gli Operatori OPSA/Specializzati;
  - b. nel settore di coordinamento:
    - I. Il Referente Tecnico Nazionale/I.M.R.C.C. (Italian Maritime Rescue Coordination Centre - Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo);
    - II. I Referenti Tecnici Regionali/Referenti: M.R.S.C. (Maritime Rescue Sub Centre)
    - III. I Referenti Tecnici Territoriali
  - c. nel settore formativo:
    - I. Trainer OPSA;
    - II. Modulo Specializzazione Trainer OPSA Acque Vive
    - III. Modulo Specializzazione Trainer OPSA Ambiente Alluvionato;

# 1.

## DISPOSIZIONI GENERALI

- IV. Formatore OPSA;
- V. Modulo Specializzazione Formatore OPSA Acque Vive
- VI. Modulo Specializzazione Formatore OPSA Ambiente Alluvionato;

- 1.6 Le attività operative in ambiente acquatico della Croce Rossa Italiana sono svolte esclusivamente dagli Operatori OPSA, in regola con il mantenimento della qualifica.
- 1.7 I Volontari e i Dipendenti della Croce Rossa Italiana che operano a supporto degli Operatori OPSA devono essere necessariamente in possesso della certificazione di "Sicurezza Acquatica".



**2.**

# **ORGANIZZAZIONE**



## 2. ORGANIZZAZIONE

### 2. Referente Tecnico Nazionale – OPSA

- 2.1 Il Referente Tecnico Nazionale OPSA è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Delegato Tecnico Nazionale dell'Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi, che lo individua preferibilmente tra le figure operative con maggiore esperienza e di più alto livello tecnico.
- 2.2 Il vicario del Referente Tecnico Nazionale OPSA può essere nominato a supporto del Referente Tecnico Nazionale dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Delegato Tecnico Nazionale dell'Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi, che lo individua preferibilmente tra le figure operative con maggiore esperienza e di più alto livello tecnico.
- 2.3 Il Referente Tecnico Nazionale OPSA svolge i seguenti compiti:
- Presiede la Commissione Tecnica Nazionale OPSA;
  - partecipa per quanto di competenza alla definizione di convenzioni, protocolli d'intesa con i vari Enti, Corpi dello Stato, Federazioni, Società e Associazioni;
  - coordina, di concerto con il Responsabile del Centro Nazionale di Formazione in materia di Emergenze e Soccorsi Speciali il Direttore della Scuola Nazionale Acque Vive;
  - di concerto con la Commissione Tecnica Nazionale, il Responsabile del Centro Nazionale di Formazione in materia di Emergenze e Soccorsi Speciali ed il Delegato Tecnico Nazionale dell'Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi identifica le figure specialistiche esterne alla CRI autorizzate ad effettuare docenze e aggiornamenti al personale OPSA per specifiche competenze.
  - riunisce, almeno quattro volte l'anno (anche in videoconferenza), ed ogni volta che se ne presenti la necessità, i Referenti Tecnici Regionali ed i Provinciali per le Province Autonome di Trento e Bolzano;
  - redige la relazione annuale di previsione, comprensiva della parte economica e concorda con il Delegato Tecnico Nazionale dell'Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi il budget dell'attività dell'anno successivo per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale;
  - aggiorna e informa il Presidente e il Consiglio Direttivo Nazionale, per il tramite del Delegato Tecnico Nazionale dell'Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi, circa le attività svolte;
  - redige la relazione annuale consuntiva, da sottoporre al Delegato Tecnico Nazionale dell'Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi;



## 2. ORGANIZZAZIONE

- i. raccoglie e analizza, con l'ausilio della Commissione Tecnica Nazionale, l'opportunità e la fattibilità di eventuali nuovi progetti formativi ed operativi ivi compresi i capitolati tecnici;
- j. Coordina i Referenti Tecnici Regionali OPSA;
- k. Si coordina con il Responsabile del Centro Nazionale Formazione in materia di Emergenze e Soccorsi Speciali per la gestione dell'attività formativa a livello nazionale;
- l. Organizza previa autorizzazione del Delegato Tecnico Nazionale dell'Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi le sessioni straordinarie di verifica annuale di efficienza fisica/operatività.

### 3. Referente Tecnico Regionale

- 3.1 Il Presidente Regionale, ai fini del miglior coordinamento delle Attività di Salvataggio in Acqua e per la gestione della squadra regionale OPSA, si avvale di un Referente Tecnico Regionale OPSA.
- 3.2 Il Referente Tecnico Regionale OPSA è nominato dal Consiglio Direttivo Regionale su proposta del Delegato Tecnico Regionale dell'Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi, che lo individua preferibilmente tra le figure operative con maggiore esperienza e di più alto livello tecnico.
- 3.3 Il vicario del Referente Tecnico Regionale OPSA può essere nominato a supporto del Referente Tecnico Regionale dal Consiglio Direttivo Regionale su proposta del Delegato Tecnico Regionale dell'Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi, che lo individua preferibilmente tra le figure operative con maggiore esperienza e di più alto livello tecnico.
- 3.4 Il Referente Tecnico Regionale OPSA svolge i seguenti compiti:
  - a. Può avvalersi di un Gruppo di Lavoro Tecnico Regionale OPSA, che è nominato dal Presidente, su proposta dell'RTR stesso;
  - b. concorre, per la parte di competenza tecnica, alla definizione di convenzioni, accordi e collaborazioni con enti e associazioni presenti in ambito regionale;
  - c. riunisce, almeno due volte l'anno (anche in videoconferenza), ed ogni volta che se ne presenti la necessità, il Gruppo OPSA Regionale/ Provinciale per le Province Autonome di Trento e Bolzano oppure i Referenti Territoriali Territoriali, laddove istituiti;
  - d. redige la relazione annuale di previsione, comprensiva della parte economica e concorda con il Delegato Tecnico Regionale dell'Area



## 2. ORGANIZZAZIONE

Operazioni, Emergenza e Soccorsi il budget dell'attività dell'anno successivo per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo Regionale;

- e. aggiorna e informa il Presidente e il Consiglio Direttivo Regionale, per il tramite del Delegato Tecnico Regionale dell'Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi, circa le attività svolte;
- f. redige la relazione annuale consuntiva, da sottoporre al Delegato Tecnico Regionale dell'Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi;
- g. coordina i Referenti Tecnici Territoriali OPSA, laddove istituiti;
- h. ha la responsabilità della pianificazione dell'attività formativa a livello regionale, da sottoporre al Consiglio Direttivo Regionale per tramite del Delegato Regionale dell'Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi, avvalendosi della collaborazione dei Trainer e Formatori;
- i. provvede a richiedere eventuali sessioni straordinarie di verifica annuale di efficienza fisica/operatività al Delegato Tecnico Nazionale dell'Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi, per tramite del Referente Tecnico Regionale.

### 4. **Rappresentante CRI presso il Comando Generale delle Capitanerie di porto - referente IMRCC**

- 4.1 Il Referente Tecnico Nazionale OPSA è contestualmente nominato quale Referente di Collegamento presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto I.M.R.C.C. (I.M.R.C.C. - Italian Maritime Rescue Coordination Centre - Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo).
- 4.2 Il Referente I.M.R.C.C., in quanto Referente Tecnico Nazionale, resta in carica per l'intero mandato del Presidente Nazionale.
- 4.3 I compiti del referente I.M.R.C.C. sono:
  - a. il collegamento tra il Comando Generale delle Capitanerie di Porto e la Croce Rossa Italiana;
  - b. il coordinamento dei Soccorsi, in particolare per l'evento "grandi numeri" di cui all'art. 150 della pubblicazione I.M.R.C.C./001 – S.A.R. Marittimo del Ministero Infrastrutture e Trasporti di cui è depositario e compilatore per la parte di competenza della CRI.



## 2. ORGANIZZAZIONE

5. **Rappresentanti CRI presso le centrali operative delle Capitanerie di porto – Referente MRSC**
- 5.1 Il Referente Tecnico Regionale è contestualmente nominato quale referente M.R.S.C. (Maritime Rescue Sub Centre) in cui ha sede l'ufficio marittimo di dipartimento.
- 5.2 In caso di Direzione Marittima interessante più Comitati Regionali, la figura del MRSC è scelta tra i Referenti Tecnici Regionali nominati, a seguito della concertazione tra i Presidenti Regionali appartenenti alla Direzione Marittima stessa e il Delegato Tecnico Nazionale dell'Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi. L'atto di nomina è di competenza del Presidente del Comitato Regionale CRI ove ha sede la Direzione Marittima.
- 5.3 Il Referente MRSC, in quanto Referente Tecnico Regionale, resta in carica per l'intero mandato del Presidente Regionale, ed in funzione del rapporto fiduciario può essere revocata in caso venga meno lo stesso.
- 5.4 Il provvedimento di nomina del referente M.R.S.C., corredato da tutti i recapiti personali, è trasmesso entro 15 giorni dall'emanazione al Centro Nazionale Formazione in materia di Emergenze e Soccorsi Speciali ed alla Sala Operativa Nazionale.
- 5.5 Il referente M.R.S.C. svolge i seguenti compiti:
  - a. collega la Presidenza Regionale CRI o le Province autonome di Trento e Bolzano, con la Direzione Marittima della Capitaneria di Porto (responsabile M.R.S.C.);
  - b. coordina i soccorsi in accordo con il/i Delegato/i Regionale Area Emergenza, in particolare per l'evento "grandi numeri" di cui all'art. 150 della pubblicazione I.M.R.C.C./001 – S.A.R. Marittimo del Ministero Infrastrutture e Trasporti di cui è depositario e compilatore per la parte di competenza della CRI;
  - c. si coordina con il/i Delegato/i Regionale Area Emergenza per l'attivazione delle squadre e dei mezzi necessari alla risoluzione delle emergenze marittime (*Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione nei settori relativi alle attività operative, formative e di addestramento* sottoscritto il 21 giugno 2021 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto Guardia Costiera e l'Associazione della CRI), preventivamente concertato con il rispettivo Presidente e/ o rispettivi presidenti e attivati dalla SOR/SON.

## 2. ORGANIZZAZIONE

5.6 L'organizzazione e la ripartizione territoriale rispecchia l'organizzazione territoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera.

Al referente MRSC viene attribuito un numero corrispondente ad una delle 14 Direzioni Marittime di Soccorso della Capitaneria di Porto di competenza territoriale.

### 6. Il Team Nazionale OPSA

6.1 Presso il Comitato Nazionale, il Consiglio Direttivo, può deliberare la costituzione del Team Nazionale OPSA, su proposta del DTN OES.

6.2 Il Team Nazionale OPSA rappresenta l'aliquota di operatori specializzati provenienti dai Gruppi Regionali, individuati con principio di competenza tecnica e operativa dal rispettivo RTN e segnalati al DTN OES per il concerto e la proposta al CDN.

6.3 Il Team Nazionale OPSA è dotato di materiali tecnici e di mezzi dedicati allo svolgimento delle attività speciali in ambito acquatico.

6.4 La costituzione del Team Nazionale OPSA è subordinata alla presenza di un numero minimo di quattro operatori.

### 7. Il Gruppo OPSA

7.1 Presso ogni Comitato Regionale o delle Province autonome di Trento e Bolzano, con delibera del Comitato Regionale, viene costituito il GRUPPO REGIONALE OPSA, gestito e coordinato dal Referente Tecnico Regionale OPSA. Il gruppo avrà un numero minimo di 10 (dieci) OPSA Operativi, provenienti dai comitati territoriali della regione stessa.

7.2 Laddove, a livello territoriale, siano presenti almeno 6 (sei) OPSA Operativi, può essere costituita la Squadra Territoriale, afferente al Gruppo Regionale OPSA;

7.3 Durante ogni attività operativa l'Unità d'intervento di base deve essere composta da un minimo di 2 (due) Operatori OPSA. Dovrà essere identificata altresì la figura del Responsabile dell'Unità d'intervento nell'operatore con maggiore esperienza.



## 2. ORGANIZZAZIONE

### 8. Il Referente Tecnico Territoriale OPSA

8.1 Il Referente Tecnico Territoriale OPSA è nominato dal Consiglio Direttivo Territoriale CRI; la sua nomina deve essere trasmessa al Referente Tecnico Regionale per il tramite del Delegato Tecnico Regionale dell'Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi;

8.2 Il Referente Tecnico Territoriale OPSA:

- a. concorre, per la parte di competenza tecnica, alla definizione di convenzioni, accordi e collaborazioni con enti e associazioni presenti in ambito territoriale;
- b. riunisce, almeno due volte l'anno (anche in videoconferenza), ed ogni volta che se ne presenti la necessità, la Squadra OPSA;
- c. redige la relazione annuale di previsione, comprensiva della parte economica e concorda con il Delegato Tecnico Territoriale dell'Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi il budget dell'attività dell'anno successivo per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo Territoriale;
- d. aggiorna e informa il Presidente e il Consiglio Direttivo Territoriale, per il tramite del Delegato Tecnico Territoriale dell'Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi, circa le attività svolte;
- e. redige la relazione annuale consuntiva, da sottoporre al Delegato Tecnico Territoriale dell'Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi;
- f. ha la responsabilità di coordinarsi con il Referente Tecnico Regionale per la pianificazione dell'attività formativa a livello territoriale e sottoporre la programmazione al Consiglio Direttivo Territoriale per tramite del Delegato Territoriale dell'Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi;
- g. provvede a richiedere, motivandole, eventuali sessioni straordinarie di verifica annuale di efficienza fisica/operatività al Referente Tecnico Regionale.

### 9. Operatori OPSA BASE e Operatori Specializzati

9.1 L'Operatore Polivalente di Salvataggio in Acqua – OPSA BASE costituisce il livello iniziale per accedere a tutte le Attività di Salvataggio in Acqua della Croce Rossa Italiana.

9.2 Tale qualifica è ottenibile partecipando al corso OPSA/BASE presente nel catalogo corsi sulla piattaforma gaia, secondo norme e programma nello stesso dettagliate.



## 2. ORGANIZZAZIONE

- 9.3 Il corso è riservato esclusivamente a personale Volontario e Dipendente della CRI.
- 9.4 Gli Operatori OPSA BASE brevettati da 4 anni (fa fede la data del conseguimento dell'attestato da OPSA BASE) potranno accedere al corso per la qualifica di Trainer OPSA.
- 9.5 I trainer OPSA brevettati da 2 anni (fa fede la data del conseguimento dell'attestato da Trainer) potranno accedere al corso per la qualifica di Formatore OPSA.
- 9.6 Gli Operatori OPSA BASE, potranno specializzarsi ottenendo le seguenti qualifiche:
- OPSA Operatore Acque Vive I
  - OPSA Operatore Acque Vive II
  - OPSA Ambiente Alluvionato
  - OPSA Elitrasportato
  - OPSA Assistenza subacquea
  - OPSA Operatore Moto d'acqua
  - OPSA Conduttore Moto d'acqua
  - OPSA Conduttore Mezzi Navali
- 9.7 Gli operatori potranno intraprendere un percorso formativo da istruttori/Trainer di specialità per ottenere le seguenti qualifiche:
- Trainer Acque Vive
  - Trainer Ambiente Alluvionato
- 9.8 La formazione e il mantenimento dell'operatività degli Operatori OPSA BASE e Specializzati, Trainer e Formatori sono dettagliati nel catalogo corsi della Formazione su GAIA.
- 9.9 L'accesso ai corsi di specializzazione OPSA è subordinato al compimento dei 18 anni fino ad un massimo di 55 (non compiuti). L'attività previa operatività può essere svolta fino ad un massimo di anni 65, ad eccezione del conduttore che può svolgere attività fino a un massimo di anni 70.
- 9.10 La Scuola Nazionale Acque Vive, sotto diretta responsabilità del Delegato Tecnico Nazionale OES è coordinata dal Responsabile del Centro di Formazione Nazionale CRI in materia di Emergenza e Soccorsi Speciali.



3.

# ATTIVITÀ E RAPPORTI CON AREA EMERGENZA



3.

## ATTIVITÀ E RAPPORTI CON AREA EMERGENZA

### 10. Attività territoriali e rapporti con l'attività per l'emergenza della CRI

10.1 La gestione e il coordinamento delle attività di Salvataggio in Acqua comportano il coinvolgimento di diverse figure come di seguito illustrato:

- a. le attività addestrative sono pianificate, programmate e coordinate dal Referente Tecnico Regionale OPSA di concerto con un Trainer o Formatore e con i Referenti Tecnici Territoriali designati, se nominati;
- b. le attività ordinarie sono programmate e coordinate dal Referente Tecnico Regionale OPSA; laddove siano presenti Squadre Territoriali, le attività ordinarie sono programmate e coordinate dal Referente Tecnico Territoriale, informando il Referente Tecnico Regionale;
- c. le attività di intervento in Emergenza in ambiente acquatico sono coordinate dal Delegato Tecnico Regionale dell'Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi in accordo con il Referente Tecnico Regionale OPSA. L'attivazione degli OPSA avverrà secondo il Regolamento di organizzazione delle attività del settore emergenza.

Quanto sopra esposto è applicato analogamente in caso di interventi in ambito territoriale.

- d. le attività di intervento riguardanti le emergenze marittime sono programmate e coordinate dal referente M.R.S.C. di concerto con il Delegato Tecnico Regionale dell'Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi (*Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione nei settori relativi alle attività operative, formative e di addestramento* sottoscritto il 21 giugno 2021 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto Guardia Costiera e l'Associazione della CRI).



4.

# OPERATIVITÀ

# 4.

## OPERATIVITÀ

### 11. Operatività

- 11.1 Gli Operatori OPSA BASE e gli Operatori Specializzati per rimanere nello stato operativo devono svolgere annualmente le attività previste per il mantenimento della qualifica, indicate nel catalogo corsi della Formazione su GAIA.
- 11.2 Gli Operatori Specializzati dovranno mantenere lo stato operativo da OPSA BASE e anche quello di specializzazione. In caso di possesso di più specializzazioni l'Operatore è tenuto a soddisfare i requisiti richiesti per tutte le specialità in suo possesso. Nel caso in cui l'Operatore Specializzato non ottemperi a quanto previsto per il mantenimento della Specializzazione viene considerato "non operativo" per la specifica specializzazione.
- 11.3 I conduttori dei mezzi navali, che non intendessero mantenere le operatività base e di specializzazione, dovranno superare specifica prova indicata nel catalogo corsi della Formazione su GAIA.
- 11.4 L'Operatore OPSA deve essere idoneo alla sorveglianza sanitaria prevista dal Regolamento sulla tutela della sicurezza e della salute dei Volontari, per mantenere lo status operativo.
- 11.5 Qualora l'Operatore OPSA BASE non superi tutte le prove previste per il mantenimento annuale dell'operatività, passa nel ruolo "non operativo" e non può partecipare alle attività operative del Salvataggio in Acqua.
- 11.6 L'Operatore nel ruolo "non operativo" mantiene la qualifica per un massimo di due anni (dalla data dell'ultima riqualifica sostenuta, indicata sul libretto individuale informatizzato) e rimane parte della squadra per tutte quelle mansioni in cui non deve essere impiegato in attività operative. Per rientrare nel ruolo "operativo" dovrà affrontare con esito positivo la visita medica, la prova di efficienza fisica ed un aggiornamento teorico-pratico stabilito dal catalogo corsi della Formazione su GAIA. Una volta riqualificato sarà inserito nuovamente nei ruoli operativi.
- 11.7 La permanenza nello status "non operativo" per più di due anni (dalla data dell'ultima riqualifica) comporta la perdita della qualifica OPSA; ne consegue che per rientrare negli elenchi dovrà sostenere e superare nuovamente il corso formativo di base.
- 11.8 Quanto indicato nei punti 10.5, 10.6 e 10.7 è applicato anche a riguardo del mantenimento e perdita delle specializzazioni.
- 11.9 I verbali di operatività, vengono redatti su GAIA.



# 4.

## OPERATIVITÀ

- 11.10 La prova annuale di mantenimento dell'operatività andrà eseguita entro il 30 aprile di ogni anno solare, e le modalità di riqualifica sono dettagliate all'interno della scheda corso per l'operatore OPSA presente su GAIA.
- 11.11 Possono essere previste sessioni straordinarie per il mantenimento dello stato operativo per motivate ragioni. Tali sessioni sono autorizzate dal Referente Tecnico Nazionale OPSA, su richiesta del Referente Tecnico Regionale.
- 11.12 Una volta convocata la sessione da parte dell'RTR OPSA, e certificata in presenza dei Formatori o Trainer, questi ultimi dovranno aver cura di caricare su GAIA il verbale di riqualifica in modo da rendere "operativi" o "non operativi" gli operatori che hanno sostenuto la prova.
- 11.13 L'esito dell'idoneità fisica sarà gestito dall'ufficio competente.
- 11.14 Sarà invece cura dell'operatore regolarizzare la sua iscrizione versando la quota associativa annuale entro i termini prestabiliti dal regolamento sull'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei volontari;
- 11.15 Acquisiti su Gaia l'esito dell'idoneità fisica, l'avvenuta riqualifica e la regolarità dell'iscrizione annuale, l'operatore verrà automaticamente portato allo status "operativo" dal sistema GAIA per l'anno in corso.



**5.**

# **DISPOSIZIONI**

# 5.

## DISPOSIZIONI

### 12. Disposizioni finanziarie

- 12.1 Ai fini dell'espletamento dell'attività ed in conformità alla normativa statutaria e regolamentare, all'atto della predisposizione del bilancio di previsione dell'Associazione – per i Comitati Regionali CRI in cui siano presenti i Gruppi di Salvataggio in Acqua – si tiene conto della relazione di previsione annuale del Delegato Regionale Attività Emergenza, che include le valutazioni del Referente Tecnico Regionale.
- 12.2 Ai fini dell'espletamento dell'attività ed in conformità alla normativa statutaria e regolamentare, all'atto della predisposizione del bilancio di previsione dei Comitati in cui sia presente una squadra di Salvataggio in Acqua, si tiene conto della relazione di previsione annuale del Delegato Area Emergenza del Comitato, che include le valutazioni del Referente Tecnico Territoriale.

### 13. Disposizioni transitorie e finali

- 13.1 Qualsiasi disposizione in contrasto con il presente Regolamento è abrogata.
- 13.2 Per quanto non specificatamente menzionato nel presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento Generale dei Soccorsi Speciali ed alle schede corsi e operatività presenti nel catalogo formativo presente su GAIA.
- 13.3 I brevetti delle seguenti specialità:
- Assistente Istruttore Subacqueo
  - Istruttore Sommozzatori
  - Istruttore Sommozzatori di Protezione Civile
  - Istruttore Subacqueo
  - Maestro Istruttore Sommozzatori
  - Sommozzatore Addestrativo
  - Sommozzatore di Protezione Civile
  - Sommozzatore Operativo
  - Assistenza Subacquea
  - Sicurezza Subacquea
- 13.4 Dall'entrata in vigore del seguente Regolamento verranno convertiti in un unico titolo denominato Assistenza Subacquea (OPSA ASUB).
- 13.5 Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore alla data della sua approvazione.



## TAVOLA DELLE REVISIONI

<i>N.</i>	<i>Data della delibera del Consiglio Direttivo Nazionale</i>	
0	11 maggio 2019	<i>Approvazione</i>
1	26 giugno 2021	<i>Prima revisione</i>
2	=====	<i>Seconda revisione</i>
3	=====	<i>Terza revisione</i>
4	=====	<i>Quarta revisione</i>
5	=====	<i>Quinta revisione</i>